

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

AGREA

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 1151 del 22/08/2022 BOLOGNA

Proposta: DAG/2022/1154 del 22/08/2022

Struttura proponente: SETTORE TECNICO E DI AUTORIZZAZIONE
AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

Oggetto: DM N. 216437 DEL 12 MAGGIO 2022 - APPROVAZIONE DISPOSIZIONI
APPLICATIVE PER LA PRESENTAZIONE E GESTIONE DELLE DOMANDE DI
AIUTO PER COMPENSARE LE PERDITE DI REDDITO SUBITE DALLE AZIENDE
AVICOLE IN APPLICAZIONE DELLE MISURE SANITARIE DI RESTRIZIONE
CONSEQUENTI AI FOCOLAI DI INFLUENZA AVIARIA ACCADUTI NEL PERIODO
DAL 23 OTTOBRE 2021 AL 31 DICEMBRE 2021

Autorità emanante: IL DIRETTORE - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN
AGRICOLTURA
sostituito in applicazione dell'art. 46 comma 2 della L.R. 43/01 nonché dalla nota n°
31/03/2022.0002944.U dal Responsabile di SETTORE TECNICO E DI
AUTORIZZAZIONE, STEFANIA SCORRI

Firmatario: STEFANIA SCORRI in qualità di Responsabile di settore

**Responsabile del
procedimento:** Stefania Scorri

Firmato digitalmente

AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

IL DIRETTORE

Richiamati:

- la legge regionale 23 luglio 2001, n 21, che ha istituito l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna;
- il decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, adottato in data 13 novembre 2001, ed il decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, adottato in data 26/09/2008, che hanno riconosciuto AGREA come Organismo Pagatore per quanto riguarda i pagamenti, sul territorio della Regione Emilia-Romagna, inerenti le misure di sviluppo rurale;
- il decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali prot. n. B/387 adottato in data 12/03/2003, che ha riconosciuto AGREA come Organismo Pagatore per quanto riguarda la gestione ed i pagamenti, sul territorio della Regione Emilia-Romagna, inerenti i settori dei seminativi, foraggi essiccati, vitivinicolo (ristrutturazione e riconversione dei vigneti, ortofrutta (programmi operativi OP, ritiri e trasformati ortofrutta), miele, zootecnia (carni bovine, con l'esclusione del premio all'esportazione), carni ovi-caprine;
- il decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali prot. B/1642 in data 08/07/2004, che ha riconosciuto AGREA come Organismo Pagatore, nel territorio di competenza, per quanto riguarda la gestione ed i pagamenti riguardanti tutti i residui settori d'intervento ivi comprese le nuove linee di premio definite con la riforma della PAC, con l'esclusione di quanto indicato dal decreto legislativo n. 165/99 relativamente agli interventi sul mercato agricolo ed agroalimentare (lettera a) art. 4) ed all'esecuzione delle forniture dei prodotti agroalimentari disposte dallo Stato italiano per l'aiuto alimentare e la cooperazione con gli altri Paesi (lettera b) art. 4) nonché della misura prevista dall'art. 99 del Reg. CE 1782/03 per la specie "Oryza sativa L" ove applicato l'art. 70 dello stesso regolamento;
- il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione

comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

- il Decreto Ministeriale n. 216437 del 12 maggio 2022 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali recante "Intervento a sostegno delle aziende avicole italiane, che hanno subito danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 23 ottobre - 31 dicembre 2021";

- la Circolare di AGEA Coordinamento prot. n. 58039 del 27/07/2022 con oggetto "Modalità di attuazione del DM n. 216437. Intervento a sostegno delle aziende avicole Italiane, che hanno subito danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 23 ottobre - 31 dicembre 2021";

Considerato che appare opportuno, allo scopo di garantire uniformità di comportamenti sul territorio della Regione Emilia-Romagna, fornire preventivamente disposizioni applicative ai diversi operatori coinvolti in ordine alla compilazione e presentazione delle domande di aiuto per le misure eccezionali a sostegno del mercato avicolo;

Visto il documento allegato A alla presente determinazione a formarne parte integrante recante

"DM n. 216437 del 12 maggio 2022 Disposizioni applicative per la presentazione e gestione delle domande di aiuto per compensare le perdite di reddito subite dalle aziende avicole in applicazione delle misure sanitarie di restrizione conseguenti ai focolai di influenza aviaria accaduti nel periodo dal 23 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021".

Ritenuto di procedere alla sua approvazione;

Visti:

- il decreto legislativo n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 111/2022, recante "Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024, di transizione al Piano Integrato di Attività e Organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021";

- la "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Anno 2022" approvata con determinazione del Responsabile del Servizio Affari Legislativi e Aiuti di Stato n. 2335 del 09/02/2022;

Richiamate:

- la Delibera della Giunta regionale n. 325 del 07/03/2022 d'istituzione e definizione delle attribuzioni del Settore TECNICO E DI AUTORIZZAZIONE;
- la Delibera della Giunta regionale n. 426 del 21/03/2022 avente ad oggetto "Riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia" concernente il conferimento dell'incarico di Direttore di AGREA fino al 31/12/2022;
- la determina del Direttore di AGREA n. 424 del 24/03/2022 di recepimento della "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale" approvata dalla Giunta regionale con la delibera n. 324 del 07/03/2022;
- le determine del Direttore di AGREA n. 1078/2017 e n. 1620/2019 concernenti il Sistema dei controlli interni;
- la determina del Direttore di AGREA n. 438 del 28/03/2022 recante "Definizione della micro-organizzazione dell'agenzia, conferimento incarico dirigenziale e proroga incarichi di posizione organizzativa" (conferimento dell'incarico dirigenziale fino al 30/06/2024);
- la determina del Direttore di AGREA n. 428 del 08/04/2019 avente ad oggetto "DEFINIZIONE ASSETTO PO DI A.G.R.E.A. A SEGUITO DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 2016 - 2018";
- la determina del Direttore di AGREA n. 321 del 10/05/2017 avente ad oggetto "ISTITUZIONE POSIZIONI ORGANIZZATIVE IN AGREA - DECORRENZA 01/07/2017";
- la determina del Responsabile del Settore Tecnico e di Autorizzazione n. 738 del 31/05/2022 avente per oggetto: "AGREA - INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO NELL'AMBITO DEL SETTORE TECNICO E DI AUTORIZZAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 5 E SS. DELLA LEGGE N. 241/1990 E DEGLI ARTT. 11 E SS. DELLA L.R. N. 32/1993";
- la determina n. 1004 del 14/07/2022 avente per oggetto: "CONFERIMENTO INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA FINO AL 31/07/2025 PRESSO AGREA";
- la nota del Direttore di AGREA prot. 31/03/2022.0002944.U concernente la sostituzione del Direttore e dei Dirigenti per assenze temporanee;

D E T E R M I N A

per le ragioni in narrativa esposte:

- 1) di approvare l'Allegato A alla presente determinazione a formarne parte integrante, recante:

"DM n. 216437 del 12 maggio 2022 - Disposizioni applicative per la presentazione e gestione delle domande di aiuto per compensare le perdite di reddito subite dalle aziende avicole in applicazione delle misure sanitarie di restrizione conseguenti ai focolai di influenza aviaria accaduti nel periodo dal 23 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021"

- 2) di autorizzare il Responsabile del Settore Tecnico e di Autorizzazione ad apportare, ai documenti di cui al punto 1), le modificazioni di carattere non sostanziale che si dovessero rendere necessarie, anche conseguenti ad intervenute modifiche del quadro normativo di riferimento, facendole acquisire a protocollo in allegato ad una motivata nota interna;
- 3) di dare mandato al Settore Tecnico e di Autorizzazione per la più ampia diffusione del materiale di cui al punto 1), anche attraverso l'utilizzo del seguente sito di Agrea <http://agrea.regione.emilia-romagna.it>.

Il sostituto del Direttore

Stefania Scorri



DM n. 216437 del 12 maggio 2022 - Disposizioni applicative per la presentazione e gestione delle domande di aiuto per compensare le perdite di reddito subite dalle aziende avicole in applicazione delle misure sanitarie di restrizione conseguenti ai focolai di influenza aviaria accaduti nel periodo dal 23 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021



INDICE:

1. Premessa	3
2. Riferimenti normativi	3
3. Beneficiari ed entità indennizzo	3
4. Presentazione della domanda	4
5. Interventi ammessi	6
6. Controlli di ammissibilità	9
7. Pagamento anticipato	10
8. Riduzioni e sanzioni	11
9. Liquidazione degli aiuti	11
10. Adempimenti relativi alla normativa antimafia	11
- ALLEGATI	
- Fac simile dichiarazione delle perdite settimanali	12
- Istruzioni generali per la compilazione della domanda di aiuto nel Sistema Operativo Pratiche (SOP)	13

1. Premessa

Con Decreto Ministeriale n. 216437 del 12 maggio 2022, del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali sono state disposte le modalità di attuazione degli interventi a sostegno delle aziende avicole, che hanno subito danni indiretti dall'applicazione delle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi, resesi necessarie per gestire i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, che hanno interessato il territorio italiano nel periodo 23 ottobre – 31 dicembre 2021.

La Circolare di AGEA Coordinamento n. 58039 del 27 luglio 2022 definisce in maniera più dettagliata le modalità di presentazione delle domande con l'indicazione dei documenti da allegare alla domanda atti a comprovare il danno per il quale viene richiesto l'indennizzo, le regole comuni per la verifica dell'ammissibilità e le tempistiche per la presentazione delle domande.

Le presenti disposizioni dettano le modalità e le procedure per la gestione delle domande di aiuto per gli interventi previsti dal Decreto Ministeriale n. 216437/2022, riferiti ai soggetti che presentano domanda all'AGREA quale organismo pagatore competente. Le disposizioni e la normativa in genere citate nel testo sono disponibili sul sito internet di AGREA:

<https://agreagestione.regione.emilia-romagna.it/opendocument/normativa/search> selezionando l'ambito: "Produzioni animali".

2. Riferimenti normativi

- Regolamento (UE) N. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli;
- Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- Regolamento (UE) N. 652/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio;
- Regolamento (UE) N. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, e successive modifiche, in particolare l'art 26;
- LEGGE 30 dicembre 2021, n. 234. Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024;
- Decreto Ministeriale n. 216437 del 12 maggio 2022 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali recante "Intervento a sostegno delle aziende avicole italiane, che hanno subito danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 23 ottobre – 31 dicembre 2021";
- Circolare di AGEA Coordinamento prot. n. 58039 del 27/07/2022 con oggetto "Modalità di attuazione del DM n. 216437. Intervento a sostegno delle aziende avicole Italiane, che hanno subito danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 23 ottobre – 31 dicembre 2021".

3. Beneficiari ed entità indennizzo

In attuazione del D.M n. 216437 del 12 maggio 2022, articolo 2 le aziende ammissibili al sostegno, sono le imprese del settore avicolo sulla cui attività sono state applicate le misure veterinarie e di polizia sanitaria, poiché ubicate nelle zone regolamentate, così come indicate dalle norme sanitarie unionali e nazionali, inerenti alla produzione

agricola ed alla trasformazione delle seguenti categorie merceologiche, applicabili alle seguenti categorie merceologiche: Pollo, Faraona, Anatra, Oca, Gallina ovaioia, Pollastra, Cappone, Pulcini delle specie elencate, Tacchino, Uova da consumo e da cova del genere “Gallus” e “Meleagris”, Specie minori (quaglie, fagiani, piccioni e starni).

Possono beneficiare delle compensazioni i seguenti soggetti:

- a) Incubatoi;
- b) Allevamenti da riproduzione;
- c) Allevamenti da ingrasso;
- d) Allevamenti per la produzione di uova da consumo;
- e) Svezinatori;
- f) centri d'imballaggio di uova;
- g) Mattatoi e trasformatori.

L'articolo 2, paragrafo 5 del D.M n. 216437 del 12 maggio 2022, esclude dal sostegno le aziende che abbiano usufruito in passato di un aiuto incompatibile e che non abbiano ottemperato all'obbligo di restituzione.

L'importo totale dell'aiuto, indicato all'articolo 1, paragrafo 2 del D.M n. 216437 del 12 maggio 2022, è di euro 30.000.000,00. Il valore dell'indennizzo unitario capo/uova massimo pagabile è riportato nell'allegato A del DM citato e nell'allegato 2 alla Circolare di AGEA Coordinamento prot. n. 58039/2022.

Al fine di rispettare l'importo massimo del sostegno, stabilito all'articolo 1 del DM 216437/2022, e per verificare le eventuali riduzioni dell'importo spettante a ciascun soggetto richiedente, ogni Organismo pagatore deve comunicare all'AGEA Coordinamento, le quantità ammissibili all'aiuto per ciascuna categoria.

Secondo quanto previsto all'articolo 6 del DM 0216437/2022, qualora il sostegno erogabile ecceda il massimale finanziario di cui all'articolo 1 del predetto DM, gli importi da assegnare ai richiedenti dovranno essere ridotti proporzionalmente affinché il massimale non venga superato. Tuttavia, questa riduzione non si applica al sostegno destinati alle imprese che allevano le specie minori di cui all'articolo 2, comma 2, lettera K del citato DM.

Per le attività che esulano dal campo di applicazione della produzione agricola primaria (*“qualsiasi attività, svolta nell'azienda agricola, necessaria per preparare i prodotti alla prima vendita”*, articolo 2, comma 3 del DM n. 0216437/2022), gli indennizzi sono concessi ai sensi del regolamento 1407/2013 (regime De Minimis), quindi nel limite massimo di euro 200.000 nel triennio.

Dai sostegni sono decurtati gli eventuali indennizzi ricevuti a seguito della sottoscrizione di polizze assicurative agevolate e quelli eventualmente percepiti, per i medesimi animali, ai sensi del Regolamento (UE) n. 652/2014.

Si precisa che in caso di rapporto di soccida sia il soccidante che il soccidario possono presentare domanda di aiuto ai sensi del DM 12 maggio 2022 n. 216437 purché vertano su interventi distinti.

Il danno viene comunque riconosciuto solo a chi lo ha effettivamente subito e che può dimostrarlo con documenti giustificativi probanti.

4. Presentazione della domanda

Possono presentare domanda di aiuto ad AGREA i soggetti sopra riportati:

- con residenza (per le ditte individuali) o sede legale (per le Società) in regione Emilia-Romagna con fascicolo aziendale validato¹, in grado di dimostrare, mediante documentazione costituita dai registri ufficiali delle

¹ Ai sensi del regolamento del Consiglio Regionale "Disciplina dell'anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia-Romagna" n. 17 del 15 settembre 2003 e s.m.i., i soggetti che intendono presentare domanda di aiuto per l'ammasso privato devono essere preventivamente iscritti all'anagrafe della regione Emilia-Romagna (per maggiori dettagli si rimanda al link <https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/servizi-online/come-fare-per/anagrafe-delle-aziende-agricole/anagrafe-delle-aziende-agricole>) e costituire un fascicolo aziendale valido. La gestione all'anagrafe regionale avviene con le modalità previste dal citato regolamento ed è affidata ai Centri di Assistenza Agricola (CAA).

Aziende o da altra documentazione contabile, sanitaria e commerciale, i danni indiretti subiti in conseguenza dell'attuazione delle misure sanitarie per contenere l'epidemia e

- che abbiano allevamenti o strutture di trasformazione o macelli, ubicati nel territorio nelle zone interessate dai focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5, confermati nel periodo compreso tra il 23 ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021.

Le domande di aiuto, con indicati tutti gli elementi previsti all'articolo 5 del Decreto Ministeriale n. 216437 del 12 maggio 2022 e dell'ulteriore documentazione successivamente elencata, dovranno essere presentate entro **il termine del 20 settembre 2022**, scadenza stabilita con circolare AGEA sopra citata.

Le domande dovranno essere compilate esclusivamente mediante l'utilizzo del Sistema Operativo Pratiche di AGREA, di seguito SOP; è esclusa la compilazione manuale su supporto cartaceo.

Ciascun soggetto richiedente presenta una sola domanda di aiuto.

Come stabilito dal DM 216437/2022 le domande di aiuto concernenti periodi diversi da quello compreso tra il 23 ottobre 2021 ed il 31 dicembre 2021 o riferite a strutture/allevamenti al di fuori delle zone regolamentate non saranno ritenute valide.

Le istruzioni generali per la compilazione della domanda sono riportate nel presente documento.

I soggetti abilitati alla compilazione delle domande sono:

- a) i **Centri di Assistenza Agricola (CAA)** convenzionati con Agrea. Possono compilare domande per qualunque soggetto conferisca loro un mandato a tale scopo
- b) i **singoli beneficiari (utenti internet)** - limitatamente alle domande relative al proprio CUAA. I soggetti interessati a tale modalità possono presentare la domanda accedendo al SOP con le modalità elencate nell'apposita [sezione](#) del sito di Agrea ([Accesso a Sop e a Siag per l'utente internet — Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura \(regione.emilia-romagna.it\)](#)).

a) *presentazione SOP tramite il CAA*

la domanda è presentata tramite un CAA convenzionato con Agrea da parte di produttori che rilasciano allo stesso apposito mandato.

In tal caso la domanda è compilata, presentata e protocollata su SOP dal CAA. L'incaricato del CAA, al momento della sottoscrizione della domanda da parte del beneficiario, provvede a identificare il richiedente mediante acquisizione della copia di valido documento di identità e quindi procede alla protocollazione su SOP.

La copia cartacea della domanda con i relativi allegati e l'eventuale fideiussione in caso di richiesta di anticipo, deve essere trasmessa all'indirizzo PEC di AGREA Agrea@postacert.regione.emilia-romagna.it.

Si precisa che in caso di richiesta del pagamento anticipato, l'originale della fideiussione deve comunque pervenire ad AGREA entro 5 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda.

b) *presentazione della domanda a SOP da parte degli utenti internet*

Gli utenti che non abbiano conferito mandato ad un CAA riconosciuto e convenzionato con Agrea e che vogliono presentare direttamente la domanda (utenti internet), possono seguire le seguenti modalità di presentazione:

- modalità semielettronica

La domanda è compilata direttamente dall'utente su SOP, controllata per escludere la presenza di eventuali anomalie bloccanti, stampata e portata fino allo stato di 'presentata'.

Deve quindi essere stampata (N.B. deve essere la stampa effettiva, NON quella di prova) attraverso l'apposita funzione presente a sistema, sottoscritta dal beneficiario/legale rappresentante e recapitata **IN ORIGINALE**, corredata della fotocopia di un documento di identità valido del firmatario e della documentazione giustificativa che dimostri il danno subito in conseguenza delle misure sanitarie adottate per il contenimento dell'influenza aviaria, direttamente ad Agrea, Largo Caduti del Lavoro 6, 40122 Bologna, che provvederà ad effettuare la protocollazione al momento della ricezione presso i propri uffici.

Si precisa che:

- la presentazione delle domande presso gli uffici di Agrea deve avvenire in orario di ufficio (giorni feriali ore 9-16), entro il termine ultimo di presentazione.
- in caso di invio mediante posta non viene tenuta in considerazione la data di spedizione ma solo quella di effettiva ricezione. Si invita, quindi, a tenere nella dovuta considerazione i tempi di gestione della corrispondenza mediante posta.

È **ESCLUSO** l'invio della domanda tramite fax e/o posta elettronica (anche se certificata) in quanto ad Agrea deve pervenire l'originale della domanda, completa di copia del documento di riconoscimento e dei relativi allegati.

- Modalità elettronica con protocollazione della domanda firmata digitalmente sul sistema di protocollo regionale completa di allegati dematerializzati.

L'utente internet che voglia evitare la presentazione della domanda e della relativa documentazione in formato cartaceo deve disporre di:

- un certificato di firma digitale;
- tutti gli eventuali allegati necessari alla presentazione della domanda in formato elettronico (potranno essere scansionati da un formato cartaceo o prodotti direttamente in formato elettronico purché siano leggibili senza la necessità di acquisizione di licenze software).

Una volta effettuata la compilazione della domanda su SOP il beneficiario dovrà:

- allegare tutti gli eventuali allegati in formato elettronico;
- firmare digitalmente il documento (la stampa definitiva della domanda in formato .pdf) prodotto dal sistema. Tale documento, dopo essere stato firmato digitalmente, acquisirà il formato .p7m e dovrà essere nuovamente caricato su SOP che provvederà automaticamente a protocollarlo sul sistema di protocollazione regionale. La data di protocollazione sarà quella considerata ai fini della presentazione.

Si precisa che in caso di richiesta del pagamento anticipato, l'originale della fidejussione deve comunque pervenire ad AGREA entro 5 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda.

5. Interventi ammessi

Si elencano, di seguito, gli interventi oggetto di aiuto nell'arco temporale stabilito dal Decreto Ministeriale n. 216437 del 12 maggio 2022 all'articolo 5, comma 2, riferiti esclusivamente al periodo di vigenza delle misure restrittive nelle zone regolamentate e la documentazione che i richiedenti dovranno accludere alla domanda presentata all'AGREA:

TIPO INTERVENTO	DOCUMENTAZIONE
1 - Distruzione di uova da cova	- copia della certificazione emessa dalle imprese di smaltimento - copia del registro dell'incubatoio compilato ai sensi del regolamento (CE) n. 617/2008 - eventuale certificato sanitario dell'avvenuta distruzione uova nel periodo 23 ottobre 2021 – 31 dicembre 2021 con indicazione del numero di uova - eventuale registro di allevamento nel caso le uova non abbiano potuto raggiungere l'incubatoio - ogni documento utile a dimostrare il danno indiretto subito
2 - Trasformazione di uova da cova	- registro dell'incubatoio compilato ai sensi del regolamento (CE) n. 617/2008 - copia dei documenti di trasporto relativi alla consegna presso il centro di sgusciatura o di disidratazione - eventuale copia dei documenti di trasporto al centro di sgusciatura o di disidratazione e copia del registro di

	allevamento, nel caso le uova trasformate non abbiano potuto raggiungere l'incubatoio - ogni documento utile a dimostrare il danno indiretto subito
3 - Trasformazione di uova da consumo in ovo-prodotti	- registro dell'incubatoio compilato ai sensi del regolamento (CE) n. 617/2008 - copia dei documenti di trasporto relativi alla consegna presso il centro di sgusciatura o di disidratazione - eventuale copia dei documenti di trasporto al centro di sgusciatura o di disidratazione e copia del registro di allevamento, nel caso le uova trasformate non abbiano potuto raggiungere l'incubatoio - ogni documento utile a dimostrare il danno indiretto subito
4 - Soppressione di pulcini	- copia della certificazione emessa dalle imprese di smaltimento - copia del registro dell'incubatoio compilato ai sensi del regolamento (CE) n. 617/2008 - ogni altro documento utile a dimostrare il danno indiretto subito
5 - Macellazione anticipata di riproduttori	- copia della documentazione che attesti la consegna dei capi presso lo stabilimento di macellazione - copia del registro di allevamento - ogni documento utile a dimostrare il danno indiretto subito
6 - Prolungamento vuoto sanitario/mancato accasamento	- copia del registro di allevamento - dichiarazione delle perdite settimanali come da fac simile allegato alle presenti disposizioni - ogni documento utile a dimostrare il danno indiretto subito
7 - Maggiori costi di produzione per prolungamento della durata di allevamento dovuto al divieto di trasferimento che limita la movimentazione, la commercializzazione	- copia del registro di allevamento (con evidenza del prolungamento di allevamento, con indicazione dei capannoni interessati) - copia del contratto di natura commerciale concernente la fornitura di animali - dichiarazione delle perdite settimanali come da fac simile allegato alle presenti disposizioni - ogni documento utile a dimostrare il danno indiretto subito
8 - Perdita di valore per la vendita anticipata o posticipata di animali fuori standard	- copia dei contratti stipulati da cui è evidente la riduzione della quotazione - copia dei contratti non onorati - copia dei nuovi contratti a prezzi ribassati - tabelle di allevamento e documentazione relativa ai cicli precedenti
9 - Perdita di valore per il congelamento della carne avicola fresca	- copia dei contratti con il prezzo della carne avicola congelata da confrontare con le quotazioni del periodo

	della carne fresca (a riprova del nesso fra le misure veterinarie o di restrizione che abbiano determinato la bollatura sanitaria e il trattamento termico eseguito)
10 - Riduzione dell'attività di macellazione /trasformazione/classificazione e imballaggio delle uova	- copia dei registri presso i centri d'imballaggio uova sia antecedenti sia inerenti il periodo dei focolai, dal cui confronto si evidenzia la riduzione dell'attività di calibrazione, di classificazione e imballaggio delle uova da consumo - confronto con BDN per l'attività di macellazione per desumere la riduzione di attività - documentazione fiscale per l'anno precedente, a riprova della riduzione dell'attività e del danno
11 - Soppressione di pollastre	- copia della certificazione emessa da imprese di smaltimento - ogni documento utile a dimostrare il danno indiretto subito
12 - Perdita di valore per la carne avicola fresca e la carne avicola sottoposta a trattamento termico	- copia dei contratti con il prezzo della carne avicola cotta da confrontare con le quotazioni del periodo della carne fresca (a riprova del nesso fra le misure veterinarie o di restrizione che abbiano determinato la bollatura sanitaria e il trattamento termico eseguito)

Per tutti gli interventi, allegare una dichiarazione/relazione da cui si desume l'ubicazione dell'allevamento e si riporta il riferimento normativo (decisione UE, decreto, ordinanza, ecc) che stabilisce l'entrata in vigore e il termine delle misure restrittive a seguito dei provvedimenti sanitari. In alternativa, allegare copia del provvedimento (decisione/decreto/ordinanza) da cui si desume la "zona regolamentata" e il periodo di applicazione delle misure sanitarie.

Nel caso in cui il danno indiretto si sia verificato tra aziende collegate tra loro da un contratto di soccida, è necessario che l'azienda richiedente l'aiuto alleggi alla domanda la liberatoria emessa dall'altra azienda dalla quale si evinca che quest'ultima è a conoscenza della richiesta di indennizzo oggetto domanda.

Precisazione riguardo il periodo di vigenza delle misure sanitarie di restrizioni le movimentazioni di uova e capi, cosiddetto fermo obbligatorio.

Il giorno di inizio fermo obbligatorio corrisponde alla data di inizio dell'applicazione dei provvedimenti di istituzione delle zone di protezione, delle zone di sorveglianza e delle ulteriori zone soggette a restrizioni che impongano ai soggetti interessati le restrizioni alla movimentazione degli animali e/o uova.

Il giorno di fine fermo obbligatorio coincide con il giorno precedente all'accasamento o al 31 dicembre 2021 nel caso di accasamento successivo a tale data (il 31/12/2021 è il termine ultimo del periodo oggetto delle misure di sostegno previste).

Con riferimento alla richiesta di sostegno non saranno oggetto di pagamento i giorni di vuoto biologico, come stabilito dall'ordinanza del Ministero della Salute del 26 agosto 2005 "Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile" e s.m.i.

Inoltre, come già stabilito dal MIPAAF con nota n. 4004 del 3 luglio 2015, con riferimento al vuoto biologico da rispettare nelle unità di allevamento, si precisa che i giorni di vuoto vanno detratti e non indennizzati solo nel caso in cui il capannone sia stato appena svuotato al termine dell'ordinario ciclo di allevamento. Per contro, nel caso in cui lo svuotamento sia avvenuto a causa dell'abbattimento degli animali per le misure dell'aviarica l'indennizzo è concesso per tutto il periodo del vuoto sanitario.

Il riconoscimento del vuoto sanitario deve considerare tutti i sette giorni della settimana e devono essere conteggiate anche le frazioni di settimana.

I giorni di fermo obbligatorio in domanda vanno espressi in settimane o frazioni di esse.

In caso di mancata ripresa della produzione dopo il termine delle misure sanitarie, non sarà riconosciuto nessun indennizzo.

Inoltre per la quantificazione dei capi ammissibili al premio, si rimanda al documento tecnico che verrà predisposto da AGEA coordinamento.

6. Controlli di ammissibilità

AGREA effettua l'istruttoria al fine di verificare la corrispondenza della domanda alle condizioni di ammissibilità e la completezza della documentazione presentata, la congruità degli indennizzi richiesti e, successivamente, di determinare l'importo dell'indennizzo da erogare.

L'istruttoria dovrà essere effettuata su tutte le domande presentate di competenza, comprese quelle oggetto del pagamento anticipato.

I controlli devono verificare:

- 1) l'ammissibilità del richiedente che presenta domanda di aiuto;
- 2) la correttezza delle quantità richieste in domanda riferite al periodo e alle zone interessate dalle misure di prevenzione, eradicazione e contenimento dei focolai.

Ai fini della localizzazione dell'impresa nelle zone regolamentate e del periodo di fermo si terrà conto dei provvedimenti del Ministero della Salute e delle regioni competenti. I riferimenti dei provvedimenti che hanno comportato il fermo dell'allevamento per cui è richiesto l'aiuto sono indicati a cura del richiedente in domanda. Va quindi verificato che l'allevamento sia stato interessato dal provvedimento indicato in domanda.

3) per ciascun richiedente ammissibile:

- l'ammissibilità e la quantità di uova da cova del genere *Gallus domesticus* distrutte, inviate alla trasformazione;
- l'ammissibilità e la quantità di uova da consumo del genere *Gallus domesticus* prodotte e inviate alla trasformazione;
- l'ammissibilità e la quantità di pulcini soppressi;
- l'ammissibilità e la quantità di riproduttori inviati alla macellazione anticipata;
- l'ammissibilità e la quantificazione delle perdite dovute al prolungamento del vuoto sanitario per mancato accasamento durante il periodo di applicazione delle misure veterinarie e di polizia sanitaria;
- l'ammissibilità e la quantificazione delle perdite dovute ai maggiori costi di produzione per prolungamento del ciclo produttivo durante il periodo di applicazione delle misure veterinarie e di polizia sanitaria;
- l'ammissibilità e la quantificazione delle perdite di valore per la vendita anticipata o posticipata di animali fuori standard;
- l'ammissibilità e la quantificazione delle perdite di valore e/o maggiori costi per il congelamento della carne avicola fresca;
- l'ammissibilità e la quantificazione delle perdite di valore per la riduzione dell'attività di macellazione/trasformazione/classificazione e imballaggio delle uova;
- l'ammissibilità e la quantificazione delle perdite di valore per la soppressione di pollastre;
- l'ammissibilità e la quantificazione delle perdite di valore e/o maggiori costi per la carne avicola fresca e la carne avicola sottoposta a trattamento termico.

Inoltre, sarà tenuto conto dei seguenti elementi di verifica, ad evitare il rischio di sovrapposizioni di contributo o di doppio vantaggio da parte dei beneficiari, di competenza di AGEA Coordinamento:

- indennizzi percepiti da assicurazioni, il rischio che la ditta non abbia già percepito un indennizzo da assicurazioni e che richieda, per lo stesso danno, anche il contributo del D.M. n. 216437 del 12 maggio 2022. In caso positivo dai sostegni sono decurtati gli indennizzi ricevuti;

- indennizzi percepiti sotto forma di Aiuti di Stato da Enti Pubblici, il rischio che la ditta non abbia già beneficiato di un indennizzo sotto forma di Aiuti di Stato da Enti Pubblici e che presenti, per lo stesso danno, anche domanda di contributo sul D.M. n. 216437 del 12 maggio 2022;
- indennizzi percepiti in base al Regolamento (CE) n. 652/2014 dal Ministero della Salute per danni diretti, il rischio che la ditta non abbia già percepito un contributo in base al regolamento (CE) n. 652/2014 dalla salute per danni diretti e che richieda, per lo stesso danno, anche il contributo previsto dal D.M. n. 216437 del 12 maggio 2022.

A tale riguardo, come previsto dalla Circolare AGEA Coordinamento n. 58039 del 27/07/2022 **entro il termine del 31 ottobre 2022** questo Organismo Pagatore dovrà inviare ad AGEA Coordinamento, con strumenti informatici di comunicazione e seguendo il tracciato dati dell'allegato 1 della Circolare, le informazioni relative alle domande presentate e protocollate da AGREA, dopo aver effettuato controlli amministrativi per evitare il rischio di sovrapposizioni di contributo o di doppio vantaggio da parte dei richiedenti, come prevede il Decreto Ministeriale n. 216437 del 12 maggio 2022.

Nell'ambito dell'istruttoria è verificato per ogni intervento richiesto in domanda, l'attività svolta dal richiedente rientri nella "produzione agricola primaria", così come definita dal comma 3 dell'articolo 2 del DM 216437/2022: *"È considerata produzione agricola primaria qualsiasi attività, svolta nell'azienda agricola, necessaria per preparare i prodotti alla prima vendita"*.

Il controllo riguarda quanto dichiarato al riguardo nella domanda dal richiedente per ogni intervento ed è necessario per individuare l'importo del sostegno che dovrà essere concesso ai sensi del regime degli aiuti de minimis previsto dal regolamento (UE) n. 1407/2013 (limite massimo concedibile: euro 200.000 per triennio).

Nell'ambito dei controlli amministrativi è inoltre necessario verificare quanto previsto al comma 5 dell'articolo 2 del DM 216437/2022 *"Sono escluse le aziende che abbiano usufruito in passato di un aiuto incompatibile e che non abbiano ottemperato all'obbligo di restituzione"*. La verifica viene effettuata mediante l'apposita visura messa a disposizione dagli applicativi per la gestione degli adempimenti previsti per gli aiuti di stato.

Dopo la scadenza del periodo di presentazione della domanda di aiuto non sarà possibile correggere le domande, fatto salvo che nel corso dell'istruttoria si presenti la necessità di richiedere documenti integrativi o la rettifica dei soli errori ed irregolarità formali e/o richiedere precisazioni e chiarimenti, se ritenuti necessari per il completamento dell'attività. In tal caso sarà inviata alla ditta richiedente una richiesta di integrazioni, che il beneficiario dovrà produrre inderogabilmente entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Qualora non pervengano entro tale termine le integrazioni richieste, la domanda sarà valutata solo in base a quanto presente nel fascicolo della stessa.

A conclusione dell'istruttoria della domanda, in caso di eventuale riduzione del numero di capi e/o uova e/o quantità dichiarati in domanda, sarà comunicata la motivazione che ha portato alla riduzione e le quantità ammesse all'aiuto.

Il Settore Tecnico e di Autorizzazione di AGREA, può procedere, in qualsiasi momento anche dopo il pagamento della domanda, a controlli in loco per la verifica dei documenti contabili, dei registri di carico e scarico ufficiali o di ogni altro elemento utile ad accertare la veridicità di quanto richiesto in domanda.

7. Pagamento anticipato

Il comma 2 dell'articolo 6 del DM n. 0216437/2022 prevede la possibilità di procedere al pagamento anticipato, sulla base del sostegno richiesto in domanda, nei limiti previsti dall'articolo 3 comma 2 dello stesso DM, prima del completamento di tutti i controlli in merito alla completezza e correttezza dei documenti presentati in domanda.

Il richiedente che intenda ricevere il pagamento anticipato può fare richiesta ad AGREA di ricevere l'apposito modello di garanzia fideiussoria, utilizzando uno dei seguenti recapiti:

agreasesecuzionepag@regione.emilia-romagna.it

agrea@postacert.regione.emilia-romagna.it

L'ufficio competente di AGREA procede alle verifiche di congruenza e validità della fideiussione.

Una volta verificata la presenza della conferma di validità della garanzia fideiussoria e dell'esito positivo dei controlli amministrativi previsti, si potrà procedere con la liquidazione del pagamento anticipato.

Qualora, alla conclusione dell'istruttoria delle domande sia determinato per le domande oggetto di pagamento anticipato un importo liquidabile inferiore a quello richiesto e liquidato in forma anticipata, si avvierà la procedura per il recupero dell'importo liquidato in eccesso al richiedente.

8. Riduzioni e sanzioni

Nel caso in cui dai controlli amministrativi o in loco emergano delle differenze con il richiesto, si procederà secondo le seguenti modalità:

- se l'accertato è superiore al dichiarato: l'indennizzo concesso è pari al dichiarato;
- se l'accertato è inferiore al dichiarato: l'indennizzo concesso è pari all'accertato;

Qualora si accerti la non veridicità delle dichiarazioni rese in domanda nella forma della dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà, fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del DPR 445/2000, AGREA pronuncerà la decadenza dell'aiuto.

In caso di indebiti percepimenti dovuti ad affermazioni non veritiere sono applicate le sanzioni amministrative e penali della legge 898/86 e successive modifiche e integrazioni.

9. Liquidazione degli aiuti

AGEA Coordinamento verifica il rispetto dei massimali stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 216437 del 12 maggio 2022 e, in caso di superamento di tali limiti stabiliti, determina la riduzione da applicare per tipologia di intervento.

Sulla base della comunicazione di AGEA Coordinamento, AGREA procede alla liquidazione degli aiuti richiesti nelle domande ammissibili **entro il 31 dicembre 2022**.

10. Adempimenti relativi alla normativa antimafia

Per la verifica del rispetto della normativa in materia di antimafia si rimanda a quanto stabilito dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, c.d. Codice antimafia.

Si richiama a titolo informativo quanto prevede l'art. 83, comma 3, lettera e) del D.lgs. n. 159/2011 (Codice antimafia) **per le aziende che non detengono terreni**, beneficiarie di erogazioni PAC e nazionali, la soglia per l'acquisizione della documentazione antimafia è **euro 150.000**.

Invece per le aziende che **detengono terreni** sussiste l'obbligo di acquisire la documentazione antimafia nei seguenti casi:

- per importi superiori a euro 25.000 nel caso di erogazione di fondi europei si richiede l'INFORMAZIONE ANTIMAFIA. Tale soglia è stata introdotta definitivamente con l'ultima modifica al Codice antimafia (L. n. 233 del 29 dicembre 2021);
- si applica la soglia di euro 5.000 per l'erogazione di fondi statali. In questo caso si richiede la COMUNICAZIONE ANTIMAFIA. Anche tale soglia è stata introdotta definitivamente con l'ultima modifica al Codice antimafia (L. n. 233 del 29 dicembre 2021).

Si precisa che le erogazioni degli aiuti previsti dal D.M. n. 216437 del 12 maggio 2022, sono fondi statali. Pertanto i soggetti beneficiari che presentano domanda ad AGREA, che ricadono nelle condizioni sopra descritte, devono inserire nel fascicolo aziendale, tramite il CAA delegato alla detenzione del fascicolo in anagrafe delle aziende agricole regionale, le dichiarazioni sostitutive previste dalla normativa vigente.

ALLEGATI

Fac simile dichiarazione delle perdite settimanali

Dichiarazione delle perdite connesse al mancato accasamento e/o al prolungamento della durata di allevamento

Il/La sottoscritto/a.....nato/a a
il in qualità di della ditta
.....
CUAA (C.F.)

A seguito dei seguenti provvedimenti:

..... n. del¹ che hanno imposto misure restrittive sanitarie conseguenti ai focolai di influenza aviaria verificatesi tra il 23 ottobre e il 31 dicembre 2021 nel comune di prov di

Consapevole che la presente dichiarazione, relativamente ai dati di propria competenza, è rilasciata ai sensi dell'art. 46 del DPR 445 del 28/12/2000 e successive modifiche, che le dichiarazioni mendaci, la falsità degli atti e l'uso di atti falsi sono puniti penalmente ai sensi delle leggi vigenti e comportano la decadenza da quanto richiesto ed eventualmente conseguito, come previsto dagli articoli 75 e 76 del DPR 28/12/2000 n°445 e successive modifiche.

Dichiaro:

1) di aver subito perdite connesse al mancato accasamento per i seguenti allevamenti:

Codice Allev.	Riferimento Capannone	Specie	Indirizzo dell'allevamento	Soccida (S/N)*	Dal	Al	N. capi

2) di aver subito perdite connesse al prolungamento della durata di allevamento dovuto al divieto di trasferimenti nelle zone regolamentate per i seguenti allevamenti:

Codice Allev.	Riferimento Capannone	Specie	Indirizzo dell'allevamento	Soccida (S/N)*	Dal	Al	N. capi

*In caso di soccida allegare dichiarazione di rinuncia all'indennizzo dell'altro contraente.

DATA

FIRMA

¹ Indicare il tipo di provvedimento legislativo e i riferimenti (numero e anno)

Istruzioni generali per la compilazione della domanda di aiuto nel Sistema Operativo Pratiche (SOP)

Dopo essere entrati nel SOP di AGREA selezionare in sequenza:

Compilazione – Definizione domanda – Inserimento

Per mezzo del pulsante “?” selezionare il settore:

ZOOTECNIA – 2022 – AVIC MISURA ECCEZIONALE DI SOSTEGNO SETTORE AVICOLO

E poi confermare con “ESEGUI” e nel quadro successivo selezionare “AGGIORNA” per creare la domanda.

I quadri della domanda Anagrafe azienda, anagrafe persona e modalità di pagamento sono precompilati dal sistema con i dati presenti nell’Anagrafe regionale delle aziende agricole. Verificare la correttezza dei dati e nel caso di variazioni procedere ad aggiornare l’Anagrafe e ad acquisire i nuovi dati per mezzo dei pulsanti “aggiorna dati anagrafici”, “aggiorna dati azienda” e “scarica conti da anagrafe”.

Nel quadro “Avicolo” per ogni tipologia di intervento, per il quale viene richiesto l’aiuto, indicare il codice ASL interessato all’intervento. Selezionare poi dal menù a tendina il tipo di intervento e confermare con il pulsante “adesione intervento”. A questo punto si apre una nuova scheda con il campo “specie” dove per mezzo del menù a tendina è possibile selezionare la categoria merceologica per la quale si richiede l’aiuto. Inserire a seconda dei casi selezionati, il numero di uova, il numero dei capi e le settimane di mancato accasamento o di prolungamento della durata di allevamento. Selezionare poi “aggiungi” e al termine delle selezioni “aggiorna” per confermare i dati inseriti. Per selezionare un'altra tipologia di intervento ritornare alla schermata precedente con il pulsante “ritorna”.

N.B.

- a) Nel campo “N. capi” inserire il numero totale dei capi effettivamente interessati dall’aiuto per tutti i capannoni dell’allevamento selezionato.
- b) Nel campo “N. settimane” inserire il numero totale delle settimane effettivamente interessate dall’aiuto per tutti i capannoni dell’allevamento selezionato.
- c) Per gli interventi “prolungamento del vuoto per mancato accasamento” e “prolungamento della durata di allevamento”, il numero delle settimane da riportate per codice allevamento è dato dalla somma dei periodi riportati nel “Modello dichiarazione delle perdite settimanali”.
- d) Come previsto, le settimane ammissibili all’aiuto da riportare nel campo devono essere al netto dei giorni del vuoto biologico/sanitario obbligatorio previsto ad ogni fine ciclo, fatto salvo che lo svuotamento non sia avvenuto a seguito di un provvedimento di abbattimento, in tal caso è ammissibile l’intero periodo decorrente dal primo giorno di vuoto.

Al termine della compilazione del quadro “Avicolo” compilare i quadri “Dichiarazioni” e “Allegati” secondo quanto richiesto dalle disposizioni applicative.